

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro I - Soggetti**  
**Titolo I - Giudice**

### **Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza**

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'[articolo 23](#) comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'[articolo 21](#) e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.